

COMUNE DI SAN FRATELLO  
Provincia di Messina

Adi Bo  
=

Ordinanza n. 66 del 13-02-2012

**OGGETTO** –Occupazione temporanea d’urgenza per realizzazione strada di cantiere lavori di messa in sicurezza Via Roma quartiere Monte nuovo.-

**IL SINDACO**

**RILEVATO**

che in conseguenza del ‘evento calamitoso verificatosi in data 14.02.1010, che ha colpito il territorio comunale sono in corso di esecuzione i lavori di messa in sicurezza del quartiere Monte Nuovo e che di conseguenza è stata chiusa al traffico la traversa interna di via Roma SS. 289;

**VISTA**

la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni strutturali e di sicurezza relativa alle arterie ed alle opere d'arte stradali interessate dall'evento sismico, e le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione e del ripristino delle medesime;

**CONSIDERATA**

l'estrema necessità e l'urgenza di aprire una pista di cantiere che serva a snellire in traffico dei mezzi pesanti in modo che non venga intralciato il lavoro di cui sopra;

**PRESO ATTO**

che per l'esecuzione dei lavori è necessario procedere con urgenza all'occupazione temporanea dei seguenti beni immobili

| Identificazione catastale |                                 |      |      |                |        |        |        |                   | Sup. da occupare (mq.) |
|---------------------------|---------------------------------|------|------|----------------|--------|--------|--------|-------------------|------------------------|
| N.                        | Ditta catastale                 | Fog. | Map. | Qualità        | Classe | R.D.€. | R.A.€. | Sup.Catast. (mq.) |                        |
| 1                         | Mancuso<br>Benedetta<br>Mancuso | 38   | 711  | Bosco<br>Misto | 1      | 12,28  | 5,12   | 19.811            | 3.000<br>ca            |
|                           | Francesco<br>Mancuso            | 38   | 712  |                | 1      | 14,97  | 6,24   | 24.161            |                        |
|                           | Tommasa<br>Mancuso<br>Virginia  | 38   | 713  | 1              | 48,43  | 20,18  | 78.143 |                   |                        |

Così meglio specificata nell'allegata planimetria del tracciato che si intende realizzare

## VISTO

l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

l'articolo 71 della legge 25 giugno 1865 n.2359

l'articolo 7 allegato E della legge 20 marzo 1865 n. 2248

l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225;

il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

## ATTESO

che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento;

## ORDINA

l'occupazione temporanea d'urgenza dei sopra elencati beni immobili, di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte a far tempo dalla data di notificazione della presente ordinanza e sino a quando non si sarà provveduto al ripristino delle strutture coinvolte dall'evento calamitoso e, comunque, non oltre la data del 30.03.2013; è fatta salva la facoltà di prorogare tale termine, e qualora entro il predetto termine i lavori di che trattasi non saranno ultimati, con riserva di procedere e con successivo provvedimento, si procederà alla determinazione dell'indennità di occupazione, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto da un Funzionario del competente Ufficio Tecnico Comunale o da un tecnico nominato dal Comune.

L'indennità di occupazione sarà determinata successivamente in relazione alla durata, e verrà corrisposta dal Dipartimento della Protezione Civile calcolando il valore ai sensi di legge. Si allega alla presente copia del certificato di destinazione urbanistica;

Responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Vieni presso l'Ufficio Tecnico Comunale;  
Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa:

Al Prefetto di Messina.

Al Comando di Polizia Municipale

Al Comando dei Carabinieri di San Fratello;

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

ricorso al TAR entro 60 ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg;

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, il 13-09-2012


IL SINDACO  
( Dr. Salvatore Sidoti Pinto )

Strada Comunale

Recinzione esistente

S.S. 289

Campo Sportivo





# COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (ai sensi dell'art. 18 della legge N°47 del 28.02.1985)

#### IL RESPONSABILE

**VISTO** l'estratto di mappa dell'immobile interessato prodotto in uno alla superiore richiesta;  
**VISTO** il Programma di Fabbricazione adottato con deliberazione Consiliare N°37 del 15/07/1979 ed approvato con D.A. N°91/81 del 01/04/1981 dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente;  
**VISTE** le circolari N°14159 del 20/03/1989 e N°2/D.R.U del 06/07/1994 dell'ARTA riguardante scadenza vincoli strumenti urbanistici;  
**VISTO** il 3° comma dell'art. 19 della L.R. N°71 del 27/12/1978 col quale, in pendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 03/11/1952, N°1902, e successive modifiche, e alla Legge Regionale 05/08/1958, N°22, è obbligatoria;

#### CERTIFICA

ai sensi dell'art. 18 della legge N°47 del 28/02/1985, che il terreno ubicato in questo Comune ed identificato al foglio **38** particelle **711, 712 e 713** nelle previsioni del Programma di Fabbricazione è ricadente nella zona territoriale omogenea "**E**" **Agricola** ove secondo la tabella delle tipologie edilizie l'edificazione è ammessa con le seguenti prescrizioni:

- Zona territoriale Omogenea tipo "**E**" **Agricola**;
- Tipologia urbanistica del tipo edilizia rurale;
- Densità edilizia fondiaria max mc.0,03/mq.;
- Rapporto di copertura non superiore all'1% per abitazioni;
- Numero piani fuori terra max 2;
- Altezza max ml.7,50;
- Distanza minima tra corpi di fabbrica ml.15,00;
- Distanza minima dai confini ml.7,50;
- Distanza minima dal ciglio stradale ml.20,00 da strade pubbliche e ml.5,00 da strade private;
- Costruzioni accessorie ammesse;

#### **NOTE:**

Le costruzioni al servizio dell'agricoltura (stalle, silos, magazzini, ecc.) sono concesse oltre i limiti di densità di zona.

**Che** ai sensi della legge 21/11/2000, N°353, e successive modifiche ed integrazioni, il terreno in oggetto non è stato attraversato da incendi e/o fuochi.

**Che lo stesso terreno ricade nella Zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico, giusta D.A. N°298/41 del 04/07/2000, che si allega in copia;**

Si rilascia il presente certificato su richiesta di parte per gli usi consentiti dalla legge.

San Fratello li 11 SET. 2012



**Responsabile dell'Area Tecnica  
(Geom. Salvatore VIENI)**

D. A. n. 298/41  
*pa Giudice*

*Al Caputo - Vice*  
*10.8.2000*  
*Pal*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

9367

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTA la L.R. n. 2 del 10 Aprile 1978;  
VISTA la L.R. n. 71 del 27 Dicembre 1978;  
VISTA la L.R. n. 37 del 10 Agosto 1985;  
VISTA la legge n. 183 del 18 maggio 1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";  
VISTO il D.L. n. 180 del 11 giugno 1998 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge il 3 agosto 1998 con L.n. 267;  
VISTO il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999 convertito in legge, con modificazioni, in data 13 luglio 1999 con L. n. 226;  
VISTO l'Atto di indirizzo e coordinamento, previsto dal 2° comma dell'art. 1 del D.L. n. 180/98 e adottato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998, che fornisce i criteri generali per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;  
VISTO in particolare, il comma 1 bis dell'art. n. 1 del predetto D.L. n. 180/98, inserito con l'art. 9 della richiamata legge n. 226/99;  
VISTE le direttive emanate dall'Assessorato Territorio e Ambiente n. 13488 del 14/7/98, n. 15450 del 14/7/98 e n. 22824 del 10/12/98;  
VISTO lo schema del Piano Straordinario per l'assetto idrogeologico trasmesso, con nota n. 21550/XLI del 17 novembre 1999, alla Giunta Regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis del D.L. n.180/98 e succ. mod. ed integrazioni;  
VISTA la deliberazione n. 329 del 6 dicembre 1999 della Giunta Regionale con la quale si approva il Piano Straordinario di Bacino per l'assetto idrogeologico;

DECRETA

ART. 1 - E' adottato il Piano Straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "Molto Elevato" o "Elevato". Sono parte integrante del suddetto Piano Straordinario i sottoelencati atti ed elaborati:

- Relazione Generale ed Allegati Normativi;
- Relazione Il territorio ed i bacini idrografici;
- Carte del dissesto idrogeologico, in scala 1:50.000;
- Carte del rischio idrogeologico, in scala 1:50.000.

Nelle allegare "Carte del Rischio idrogeologico" in scala 1:50.000 sono individuate le aree a rischio idrogeologico "Molto Elevato" o "Elevato" secondo la seguente classificazione:



- Aree franose a rischio "Molto Elevato";
- Aree franose a rischio "Elevato";
- Aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione a rischio "Molto Elevato";
- Aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione a rischio "Elevato".

ART. 2 - Nelle aree individuate secondo la classificazione riportata nel precedente articolo sono adottate le misure transitorie di salvaguardia, così come previsto dall'art. 1 bis del D.L. n. 180/98, convertito con legge n. 267/98, integrata dalla L. 226/99, di seguito riportate. Nelle aree classificate come Aree franose a rischio "Molto Elevato" sono esclusivamente consentiti:

- 1.a Gli interventi di demolizione senza ricostruzione così come definiti dall'art. n.5 della L.R. n. 37 del 10 Agosto 1985;
- 1.b Gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lett. a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 così come recepita dall'art. n. 20, 1° comma, lett. a), della L.R. 27 dicembre 1978 n.71;
- 1.c Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volumi, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- 1.d Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- 1.e Le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;
- 1.f Le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee.

Nelle aree classificate come Aree franose a rischio "Elevato", oltre agli interventi di cui al precedente comma, sono consentiti:

- 1.g Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alla lett. b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, così come recepita dall'art. n. 20, 1° comma, lett. b) e c), della L.R. 27 Dicembre 1978 n.71, senza aumenti di superficie e volume;
- 1.h Gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- 1.i L'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purchè compatibili con lo stato di dissesto esistente.

Nelle aree classificate come Aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione a rischio "Molto Elevato" sono esclusivamente consentiti:

- 2.a Gli interventi di demolizione senza ricostruzione così come definiti dall'art. n.5 della L.R. n. 37 del 10 Agosto 1985;
- 2.b Gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lett. a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 così come recepita dall'art. n. 20, 1° comma, lett. a), della L.R. 27 Dicembre 1978 n.71;
- 2.c Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumenti di superfici e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- 2.d Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- 2.e I cambi colturali, purchè non interessanti una ampiezza di 4 metri dal ciglio della sponda;
- 2.f Gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- 2.g Le opere di difesa e di sistemazione idraulica;



2.h La realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia dimostrata l'assenza di alternative di localizzazione.

Nelle aree classificate come Aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione a rischio "Elevato", oltre agli interventi di cui al precedente comma, sono consentiti:

2.i Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, così come recepita dall'art. n. 20, 1° comma, lett. b) e c), della L.R. 27 Dicembre 1978 n.71, senza aumenti di superficie e volume;

2.l Gli interventi di adeguamento, igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

2.m La realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purchè compatibili con lo stato di dissesto esistente.

Fra tutti gli interventi consentiti quelli contrassegnati ai punti 1.i, 2.h e 2.m sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti di condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, deve essere allegata al progetto dell'intervento.

ART. 3 - I Comuni dovranno garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali evitando che gli stessi comportino un aggravio del dissesto idrogeologico in atto tenendo anche conto - in sede di rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio - delle misure di salvaguardia di cui all'art. n. 2 del presente Decreto. Devono essere altresì attuati tutti gli accorgimenti previsti dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla Protezione Civile ai fini della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

ART. 4 - Dalla data di pubblicazione del presente Decreto con relativi allegati nelle Aree classificate a rischio "Molto Elevato" o "Elevato" non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli precedenti. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati, sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

ART. 5 - I Comuni sono onerati di provvedere, entro trenta giorni dal ricevimento del presente Decreto e della cartografia allegata, alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi nonchè a trasmettere alla Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, Gr. XLI Difesa del Suolo, la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

ART. 6 - Il Piano Straordinario può essere integrato e modificato ai sensi dell'art. 1 bis del Decreto Legge n. 180 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni. Nel caso in cui le informazioni di maggiore dettaglio disponibili documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata nell'allegata "Carta del Dissesto Idrogeologico", in relazione all'evoluzione dei fenomeni e/o alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio, i Comuni ne danno comunicazione alla Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente - Gr.XLI Difesa del Suolo.

4 LUG. 2000



L'ASSESSORE  
On. Prof. E. Martino

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Martino", written over the typed name of the Assessor.